Fondazione CONSULENTI del LAVORO di MILANO

ANCL Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario Unione Provinciale di Milano

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Milano

SCHEDE OPERATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2025

1/2025
FEBBRAIO 2025

INTRODUZIONE

COLLANA “SCHEDA OPERATIVA”: LA LEGGE DI BILANCIO 2025

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024) introduce una serie di interventi in materia fiscale, previdenziale e di welfare, con un impatto significativo sulla gestione dei rapporti di lavoro e degli adempimenti aziendali. Questa scheda operativa è stata realizzata con l’obiettivo di fornire ai Consulenti del Lavoro un supporto sintetico sulle principali novità, evidenziando in maniera schematica:

- Gli articoli e i commi di riferimento
- Le modifiche normative introdotte
- Le implicazioni pratiche per aziende e lavoratori
- Le decorrenze e le eventuali indicazioni operative

La guida offre un quadro riepilogativo immediato, utile strumento di lavoro per affrontare i cambiamenti, da integrare con le future circolari applicative degli enti preposti (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail).

Tra i punti chiave della Manovra 2025 si segnalano:

- Riforma dell’IRPEF e nuove misure di sostegno al reddito
- Proroghe e modifiche agli ammortizzatori sociali
- Misure per la conciliazione vita-lavoro, tra cui congedi e sostegni per le famiglie
- Nuovi incentivi all’occupazione e sgravi contributivi
- Interventi in materia di welfare aziendale e fringe benefit
- Modifiche alla disciplina previdenziale e ai trattamenti pensionistici

SOMMARIO

FISCO 4

AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE PER LA FAMIGLIA 10

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI E WELFARE 15

PENSIONI 24

Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO

FISCO

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, c.2	**Scaglioni e detrazioni Irpef redditi di lavoro dipendente**	Confermate le disposizioni introdotte dalla L. n. 213/2023 per il 2024 relative alla **riduzione da 4 a 3 scaglioni di reddito** ai fini Irpef nonché **all'aumento della detrazione base di lavoro dipendente** (da 1.880 a 1.955).	Viene ora resa **strutturale** la disposizione introdotta in maniera sperimentale per il solo anno 2024.	dal 1/1/2025	In conseguenza della conferma della detrazione minima di lavoro dipendente a 1.955 euro, resta confermata anche la no tax area, in misura pari a 8.500 euro.
1, c.3	**Trattamento integrativo al reddito art.1, c.1, D.L. 3/2020**	Confermata anche in questo caso la disposizione introdotta dalla L. n. 213/2023 per il 2024, che prevede la **riduzione di 75 euro** - rapportando tale importo al periodo di lavoro annuale - **del trattamento integrativo alla retribuzione, per redditi non superiori a 15.000 euro.**	Viene ora resa **strutturale** la disposizione introdotta in maniera sperimentale per il solo anno 2024.	dal 1/1/2025	È opportuno ricordare che il Trattamento Integrativo della Retribuzione (T.I.R.) spetta anche laddove i redditi siano superiori a 15.000 euro e compresi entro 28.000 euro, a condizione che le detrazioni complessivamente spettanti al lavoratore superino l'imposta lorda; in tal caso, il T.I.R. spettante sarà di importo corrispondente alla differenza tra detrazioni ed imposta lorda, sempre entro il limite di 1.200 euro.

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, cc. 4 e 5	**Nuova indennità integrativa al reddito per redditi fino a 20.000 euro**	Per i redditi fino a 20.000 è introdotta un'ulteriore somma aggiuntiva non imponibile, da sommare al T.I.R. già esistente se spettante, **riservata ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quindi i redditi assimilati).**	Tale misura, in combinato con la detrazione prevista nel successivo c. 6, è **sostitutiva dell'esonero contributivo IVS** ex art.1, c.15 della L. n. 213/2023 a favore dei lavoratori subordinati.	dal 1/1/2025	Si ritiene necessario intervento dell'Agenzia delle Entrate, con particolare riguardo all'ammontare del "reddito complessivo" del contribuente, dato rilevabile in sede di dichiarazione dei redditi e totalmente estraneo al sostituto d'imposta; in seguito a ciò si potrà eventualmente stabilire di predisporre autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 per i redditi dei lavoratori. Inoltre, a differenza del TIR ex D.l. n.3/2020, la nuova indennità spetta anche laddove non vi sia imposta a debito (fascia fino a 8.500 euro che corrisponde alla no tax area).
1, c.6	**Ulteriore detrazione per redditi superiori a 20.000 euro**	Per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 40.000 euro è prevista un'ulteriore nuova detrazione d'imposta, modulata su due fasce di reddito, **riservata ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quindi i redditi assimilati).**	Tale misura, in combinato con la somma integrativa al reddito prevista nel precedente c.5, è **sostitutiva dell'esonero contributivo IVS** ex art.1, c.15 della L. n. 213/2023 a favore dei lavoratori subordinati.	dal 1/1/2025	Si ritiene necessario intervento dell'Agenzia delle Entrate, con particolare riguardo all'ammontare del **"reddito complessivo"** del contribuente, dato rilevabile in sede di dichiarazione dei redditi e totalmente estraneo al sostituto d'imposta; in seguito a ciò si potrà eventualmente stabilire di predisporre autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 per i redditi dei lavoratori.

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, cc.7,8,9	**Modalità di erogazione della nuova indennità integrativa di cui al c.4 e della nuova ulteriore detrazione di cui al c. 6, nonché di eventuale recupero delle stesse qualora non spettanti**	Sia l'indennità di cui al c.4 che l'ulteriore detrazione di cui al c.6 devono essere riconosciute in automatico dal sostituto d'imposta, che compensa l'importo dell'indennità ex c.4 in F24. Se in fase di conguaglio entrambe le misure dovessero risultare non spettanti, il sostituto d'imposta procederà al recupero delle stesse in 10 rate mensili di uguale importo se l'importo totale dovuto è superiore a 60 euro.		dal 1/1/2025	Si ritiene necessario intervento dell'Agenzia delle Entrate, con particolare riguardo all'ammontare del "reddito complessivo" del contribuente, dato rilevabile in sede di dichiarazione dei redditi e totalmente estraneo al sostituto d'imposta; in seguito a ciò si potrà eventualmente stabilire di predisporre autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 per i redditi dei lavoratori.
1, c.10	**Rimodulazione delle detrazioni per oneri e spese per redditi superiori a 75.000 euro**	Per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, le detrazioni per oneri e spese hanno un nuovo limite massimo di detraibilità, calcolato applicando ad un importo base commisurato al reddito, un coefficiente variabile in base al numero di figli a carico; sono escluse alcune categorie di oneri e spese tra cui le spese sanitarie.		dal 1/1/2025	Necessario intervento dell'Agenzia delle Entrate per capire come comportarsi nel caso in cui la norma preveda già dei limiti massimi di detraibilità di spese ed oneri (es. spese veterinarie, art.15, c.1, lett.c-bis, TUIR, spese funebri, art.15, c.1, lett.d TUIR etc.). Si consiglia di predisporre specifica informativa per i lavoratori.

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, c.11	**Rimodulazione detrazioni per carichi familiari**	Introdotto il limite di 30 anni di età del figlio per poter godere delle detrazioni per figli a carico (esclusi i figli con disabilità accertata). Non spetterà inoltre alcuna detrazione per familiari a carico per gli extracomunitari eccetto i cittadini di Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo sui familiari residenti all'estero.	**Le detrazioni per figli a carico non spetteranno più a prescindere dalla loro età, ma solo fino a 30 anni non compiuti. La detrazione per "altri familiari" di cui alla lettera d), art.12 TUIR spetterà solo agli ascendenti conviventi e non più agli altri familiari di cui art.433 del c.c.; sono pertanto esclusi: generi e nuore, suoceri, fratelli. Nessuna detrazione per familiari a carico per gli extracomunitari con eccezione di cittadini di Stati firmatari di particolari accordi.**	dal 1/1/2025	E' opportuno intervento dell'Agenzia delle Entrate al fine di chiarire se i figli over 30, per i quali non si ha più diritto alla detrazione fiscale, si debbano considerare comunque a carico del genitore per quanto riguarda il limite di esenzione dei fringe benefit pari a 2.000 euro (art.51 c.3), riservato ai lavoratori con figli che si trovano nelle condizioni previste all'art.12, c.2 TUIR. Si consiglia di predisporre modulistica aggiornata per le detrazioni per carichi familiari e specifica informativa per i lavoratori.
1, c.48	**Valorizzazione fringe benefit per cessione veicoli aziendali in uso promiscuo ai lavoratori**	Modificati i valori convenzionali da attribuire al f.b. relativo alla concessione di veicoli aziendali ad uso promiscuo ai lavoratori.	I veicoli non elettrici e non ibridi plug-in avranno una percentuale di valorizzazione del f.b. pari al 50% del costo chilometrico ACI calcolato su 15.000 chilometri, che in molti casi genererà un aumento dell'imponibile contributivo e fiscale per i lavoratori rispetto alla valorizzazione in essere fino al 31.12.2024.	dal 1/1/2025	Si consiglia di predisporre specifica informativa per i lavoratori e per le aziende.

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, cc. 81 - 83	**Tracciabilità obbligatoria spese per trasferte dei lavoratori**	**Le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi potranno essere esenti da prelievo fiscale per il percipiente e deducibili per il datore di lavoro/ committente solo se il relativo pagamento avverrà con mezzi di pagamento tracciabili (sia ai fini Irpef che Irap).**	Non saranno più esenti per il percipiente e deducibili per il datore/committente le spese relative a vitto, alloggio e trasporto sostenute per le trasferte di lavoratori dipendenti e autonomi, sia ai fini Irpef che Irap, se il relativo pagamento non avverrà mediante mezzi tracciabili.	Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 per le aziende; dal 1.1.2025 per i lavoratori dipendenti	Si consiglia di predisporre modulistica aggiornata per le detrazioni per carichi familiari e specifica informativa per i lavoratori.
1, c.97	**Lavoratori frontalieri e telelavoro**	Dal 1° gennaio 2024 e fino alla ratifica ed entrata in vigore del protocollo di modifica dell'Accordo Italia-Svizzera **per i lavoratori frontalieri, essi potranno svolgere il 25% dell'attività di lavoro dipendente in regime di telelavoro presso lo Stato di residenza senza perdere lo status di frontaliere.**	I lavoratori frontalieri potranno svolgere il 25% dell'attività di lavoro dipendente in regime di telelavoro presso lo Stato di residenza senza perdere lo status di frontaliere.	**dal 1/1/2024**	Si consiglia di predisporre specifica informativa per i lavoratori e per le aziende.

AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE PER LA FAMIGLIA

Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, c. 187	**Disoccupazione rimpatriati**	Si esclude l'erogazione del trattamento di disoccupazione previsto dalla Legge n.402/1975 in favore dei lavoratori rimpatriati per le cessazioni del rapporto di lavoro all'estero intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.	Abrogazione del sussidio di disoccupazione per i rimpatriati o frontalieri dopo il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto stagionale all'estero. Restano le prestazioni in ambito UE disciplinate dal Regolamento 883/2004 (accordi bilaterali di sicurezza sociale in ambito UE). Non spetta più la NASPI per 180 gg.	dal 1/1/2025	Non si comprende se sia sperimentale o definitivo.
1, cc. 188 - 205	**Proroga ammortizzatori sociali**	Proroga di alcune misure di sostegno al reddito, i cui oneri sono a carico del Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione.	1. Proroga indennità per i lavoratori del settore pesca; 2. Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa; 3. Proroga CIGS per cessazione di attività; 4. Integrazione delle misure a sostegno del reddito per i dipendenti Ex ILVA; 5. Proroga CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (anni 2025/2026/2027); 6. Proroga delle convenzioni per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili; 7. Proroga delle misure a sostegno del reddito per i lavoratori dei call center; 8. Proroga della possibilità di CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale (che hanno già in corso piani di riorganizzazione aziendale, e che abbiamo un organico di almeno 1.000 dipendenti).	dal 1/1/2025	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, c. 197	**Programma GOL**	Proroga di alcune misure per l'attuazione del programma GOL per categorie nuove identificate nella riforma M5C1 R1.1.	La Legge di Bilancio 2025 ha previsto nuovi fondi per il programma GOL, stanziando risorse specifiche per una serie di servizi per il reinserimento lavorativo, anche per finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore di destinati ai disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, disabili, donne, giovani, over 50 e altre categorie svantaggiate. In conformità con normativa UE sugli aiuti di Stato.		
1, cc. 206 - 208	**Bonus Nascite**	Introduce un assegno una tantum pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il beneficio è riconosciuto dall'Inps su domanda dell'interessato, il mese successivo al mese di nascita o di adozione; Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui che è computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico; Il genitore richiedente deve essere residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare previste; L'importo non concorre alla formazione del reddito imponibile.	Reintrodotto, dopo che come bonus Bebè, bonus nascita, assegno di natalità, era stato soppresso nel 2022.		

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, cc. 209 - 211	**Bonus Asili nido**	Si tratta di un contributo per il pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati, e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini, con meno di tre anni, affetti da gravi patologie croniche.	L'ISEE è computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico; eliminata la necessità di avere nel nucleo familiare almeno un altro figlio che sia di età inferiore ai 10 anni (condizione necessaria nel 2024).		Messaggio Inps n. 1024 dell'11.03.2024
1, cc. 217 - 218	**Congedi parentali**	Rivalutata la misura della indennità Inps per i primi tre mesi di congedo parentale (80%), entro il sesto anno di vita del bambino.	Oltre al primo mese di congedo parentale, strutturalmente già previsto, spettano ulteriori due mesi di congedo parentale indennizzato all'80% (al posto del 60% e del 30%), per i lavoratori richiedenti che abbiano terminato il congedo di maternità o paternità (obbligatori) in data successiva al 31.12.2024. Eliminata la previsione dell'indennità al 60%. Per i lavoratori richiedenti che abbiano terminato il congedo di maternità o paternità (obbligatori) in data successiva al 31.12.2023, spettano due mesi di congedo parentale indennizzato all'80%. *(v. per un approfondimento Scheda Operativa n.1/2024 sul Congedo parentale - in aggiornamento)*		

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, cc. 219 - 220	**Lavoratrici madri**	Confermato esonero contributivo madri anno 2024 per le mamme di 3 o più figli. Introdotto nuovo esonero contributivo parziale della quota IVS a carico del lavoratore per le madri di 2 o più figli (che non rientrano nella applicazione delle previsioni dell'anno 2024) dipendenti o lavoratrici autonome. Si conferma l'esclusione per lavoratrici domestiche.	L'esonero spetta: fino a compimento di 10 anni di vita di figlio più piccolo (18 anni dall'anno 2027); se la retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali è inferiore o pari ad Euro 40.000. Le lavoratrici che hanno diritto nel 2025 all'esonero disposto nell'anno 2024 non possono cumulare i due esoneri, ma proseguono con il precedente. Per le lavoratrici autonome si tratta di un de minimis.		Atteso decreto attuativo nei 30 giorni successivi, che determini la misura, le modalità di richiesta e le procedure per il rispetto dei limiti di spesa
1, cc. 221 - 222	**Fondo donne vittime violenza**	Incremento del Fondo.	Finalizzato ad attività di orientamento e formazione al lavoro per le donne vittime di violenza, allo scopo di consentire l'emancipazione e l'indipendenza economica. Ulteriore incremento del fondo destinato al finanziamento del reddito di libertà.		

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI E WELFARE

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, c. 385	**Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa**	**Proroga** delle disposizioni vigenti nel 2023 e 2024, per gli anni 2025, 2026 e 2027.	Il comma 385 ha confermato per il triennio 2025, 2026 e 2027 la riduzione (come per gli anni 2023 e 2024) da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota di tassazione dei premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto interministeriale del 20 marzo 2016, nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, distribuiti ai sensi dall'art 2102 cc., previsti da contratti collettivi di secondo livello aziendali o territoriali. È utile ribadire che il requisito dell'incrementalità degli obiettivi aziendali (o di almeno uno di essi) rispetto al valore registrato in riferimento all'anno precedente ai fini dell'applicazione della detassazione, è stato confermato a più riprese da prassi dell'Agenzia delle Entrate.	dal 1/1/2025 fino a tutto il 31/12/2027	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, cc. 386 - 389	**Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati**	Il comma 386 introduce un'agevolazione fiscale, specificamente rivolta ai nuovi **assunti a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.** In base a tale disposizione, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il **pagamento dei canoni di locazione e per le spese di manutenzione di fabbricati locati NON concorreranno alla formazione del reddito fiscale per i primi due anni dall'assunzione, entro un limite massimo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.** Tale misura è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti (comma 387): 1. **Contratto di assunzione a tempo indeterminato nel 2025**; 2. **Limiti di reddito**: Nell'anno precedente all'assunzione, il reddito da lavoro dipendente del beneficiario non deve aver superato i 35.000,00 euro; 3. **Trasferimento di residenza**: Per accedere all'agevolazione, i lavoratori dovranno aver trasferito la propria residenza di oltre 100 chilometri rispetto al precedente luogo di abitazione. A tal fine, il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione (comma 389).	Viene introdotto un significativo aumento rispetto ai tradizionali limiti dei fringe benefit previsti per i lavoratori con (euro 2.000,00) o senza figli (euro 1.000,00) , e mira ad incentivare la mobilità lavorativa.	Per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. L'esenzione riguarda i primi due anni dall'assunzione.	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, cc. 390 - 391	**Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori**	**Proroga** Previsione, limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, di una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).	Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, è stato prorogato l'innalzamento della soglia dei finge benefit pari ad euro 258,00, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, previa informativa preventiva da parte del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Non concorrono quindi a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Tale limite è elevato a 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2 del TUIR (comma 390), qualora il lavoratore dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando il codice fiscale dei figli (comma 391).	Dal 01/01/2025 al 31/12/2027	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, cc. 395 - 398	**Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi**	**Proroga** misura in vigore nel 2024.	Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, la legge di Bilancio per l'anno 2025 **ripropone** le agevolazioni per le prestazioni svolte dai dipendenti per lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi. Il periodo interessato è quello che va dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 (**precedentemente riguardava il periodo 01 gennaio – 30 giugno 2024**) e riguarda nello specifico i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi quelli negli stabilimenti termali. L'agevolazione consiste in un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, calcolato dal datore di lavoro in misura pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, come disciplinato dal D.lgs. n. 66/2003 effettuato nei giorni festivi ed erogato in busta paga al lavoratore (comma 395). Le agevolazioni si applicano ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta precedente, quindi nel 2024, a euro 40.000,00 (comma 396). A tal fine, è necessario che il lavoratore attesti per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito, rilevabile nella certificazione unica. Il trattamento viene riconosciuto dal datore di lavoro sostituto d'imposta che compensa le somme mediante compensazione ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n.241/1997 (comma 398). L'agevolazione sostanzialmente consiste in un bonus fiscale, che non concorre alla formazione del reddito e che il datore di lavoro sostituto d'imposta eroga direttamente al lavoratore per le prestazioni. Sotto il profilo operativo, lo scorso anno l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/e del 20 maggio 2024, ha confermato la possibilità di utilizzare il codice tributo 1702, appositamente rinominato.	Dal 01/01/2025 al 31/12/2027	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, c. 399	**Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni**	**Proroga fino al 31/12/27 della maxi deduzione.**	La Manovra 2025, al fine di incentivare la crescita occupazionale, al comma 399 proroga la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. La misura prevede, per imprese e professionisti, una maggiorazione del 20% della deduzione relativa all'incremento di costo del lavoro sostenuto per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, per cui si registri un incremento occupazionale medio, percentuale che sale al 130% nel caso di assunzioni stabili di lavoratori considerati svantaggiati. La maxi-deduzione del 120% o 130% è stata introdotta dall'art. 4 del D.lgs. n.216/2023, e la manovra 2025 ha confermato tutte le caratteristiche di questa misura. Pertanto, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 % del costo riferibile all'incremento occupazionale medio; questa percentuale sale al 130% nel caso di assunzioni stabili di lavoratori considerati svantaggiati (quali i soggetti disabili, i giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, le mamme con almeno due figli, le donne vittime di violenza, gli ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrano i requisiti per l'assegno di inclusione). L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. L'incentivo, così come stabilisce la relazione illustrativa del disegno di legge di Bilancio giunta in Parlamento, deve essere calcolato su base "mobile" considerando l'incremento occupazionale realizzato in ciascuno dei periodi d'imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. E' utile precisare che, in assenza di ulteriori indicazioni, le modalità di calcolo del computo dei lavoratori, seguono le previsioni fornite dall' art. 4 del D.M. del 25 giugno 2024, che ha introdotto le disposizioni attuative riguardanti la determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.	Dal 01/01/2025 al 31/12/2027	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, cc. 404, 405 e 425, 426	**Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico**	**Termine della Decontribuzione Sud.**	La norma prevede che, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea, l'agevolazione c.d. Decontribuzione Sud (articolo 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024. Pertanto, a partire dal 01 gennaio 2025 non sarà più possibile usufruire della già menzionata misura agevolativa, e verranno meno le seguenti riduzioni contributive: · 30 per cento fino al 31 dicembre 2025; · 20 per cento per gli anni 2026 e 2027; · 10 per cento per gli anni 2028 e 2029. Il comma 405 modifica quindi i relativi limiti di spesa delle misure agevolative previste dagli articoli 22-24 del Decreto Legge 07/05/24, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/07/24, n. 95.		

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, cc. 406 - 422	**Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico**	**Nuove agevolazioni contributive Sud.**	La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli di lavoro agricolo e di lavoro domestico, sostitutivo della misura agevolativa nota come "Decontribuzione Sud", che impiegano lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria. **Soggetti beneficiari e condizioni** Il nuovo esonero è concesso con dei requisiti differenti a seconda della tipologia di azienda beneficiaria. Nel particolare, spetta alle: · microimprese e piccole e medie imprese, ovvero quelle che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti (cfr. Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014), a condizione che l'aiuto rispetti i limiti de minimis previsti dal Regolamento UE n. 2831/2023, attuativo degli articoli 107 e 108 del TFUE; · imprese non rientranti nella nozione di "microimprese e di piccole e medie imprese", a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (è concesso solo dopo l'autorizzazione della Commissione Europea e quindi, fino a tale momento, tale esonero è da intendersi sospeso). Sono in ogni caso **esclusi** dalla possibilità di accedere alla misura incentivante, oltre ai datori di lavoro agricolo e domestico: i rapporti di apprendistato; gli enti pubblici economici; gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici; gli enti trasformati in società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico; alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; alle aziende speciali costituite anche in consorzio, di cui al D.Lgs. n. 267/2000; ai consorzi di bonifica e ai consorzi industriali; agli enti morali ed ecclesiastici. *... continua nella prossima pagina.*	Dal 01/01/2025 al 31/12/2029	Il beneficio rientra nel "de minimis" (comma 407), come definito dal Regolamento Comunitario n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione: di conseguenza, per le micro e le piccole e medie imprese non è necessaria l'autorizzazione preventiva di Bruxelles *... continua nella prossima pagina.*

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, cc. 406 - 422	**Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico**	**Nuove agevolazioni contributive Sud.**	**Misura e durata dell'esonero** L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali è pari, per l'anno 2025, al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145,00 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024. Con un meccanismo di décalage tale agevolazione scende: · per l'anno 2026 e per il 2027, al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; · per l'anno 2028, 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027; · per l'anno 2029, 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028. Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Il monitoraggio degli oneri previsti per tale agevolazione è affidato all'Inps.	Dal 01/01/2025 al 31/12/2029	Con la circolare n. 32 del 30 gennaio 2025 l'Inps ha fornito le istruzioni per l'applicazione della nuova versione della Decontribuzione Sud. La valorizzazione dell'agevolazione in Uniemens con riferimento alla mensilità di gennaio 2025 potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di febbraio, marzo e aprile 2025.

PENSIONI

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, c. 161	**Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato**	E' previsto un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.	**Ampliamento dei riferimenti normativi** La nuova formulazione amplia i riferimenti normativi, includendo non solo i lavoratori che accedono alla pensione anticipata flessibile (ex articolo 14, co. 1 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, come nella versione precedente), ma anche coloro che maturano i requisiti per la **pensione anticipata ordinaria** ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Riforma Fornero). In concreto, possono accedere al beneficio i lavoratori che hanno diritto alla: • **Pensione anticipata flessibile** (Quota 103). • **Pensione anticipata ordinaria.** **Scadenza per maturare i requisiti minimi** Introduzione di una scadenza ben definita: i lavoratori dipendenti devono maturare i requisiti minimi per accedere all'incentivo entro il **31 dicembre 2025.** **Trattamento fiscale** La nuova formulazione stabilisce che tali somme: · Sono escluse non solo dalla **base imponibile contributiva** (come già previsto nella versione precedente), ma anche dalla **base imponibile fiscale.** · Tale esclusione si applica, per il periodo successivo all'anno 2024, anche ai soggetti che abbiano optato per l'incentivo prima del 2025. **Conferma della flessibilità nella domanda di pensione** L' esercizio della facoltà di rinuncia ai contributi non preclude al lavoratore la possibilità di presentare, in qualsiasi momento successivo, domanda per la pensione anticipata. Questo aspetto garantisce che la scelta dell'incentivo non sia vincolante o irreversibile, offrendo così ai lavoratori una maggiore flessibilità nelle decisioni previdenziali.	Dal 1° gennaio 2025. Previsto termine di maturazione dei requisiti al 31 dicembre 2025.	In attesa di circolari applicative.

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, c. 173	**Opzione donna**	Proroga dei termini.	**Proroga dei termini per accesso al regime** Il regime è stato **prorogato fino al 31 dicembre 2024**, consentendo alle lavoratrici di accedere al beneficio purché maturino i requisiti entro tale data. Resta immutato il requisito anagrafico pari a 61 anni con possibile riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. **Comparto scuola e AFAM** Viene previsto inoltre che il termine entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio - attualmente fissato al 28 febbraio 2024 – sia posticipato al 28 febbraio 2025.	Dal 1° gennaio 2025.	
1, c. 174	**Pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 103**	Prevista l'estensione temporale di una fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato – cosiddetta quota 103.	**Proroga dei termini per accesso al regime** Estesa al 2025 la possibilità di accedere a quota 103 mantenendo i medesimi requisiti di accesso previsti sino al 2024.	1° gennaio 2025.	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, cc. 175, 176	**Ape Sociale**	Applicazione fino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti.	**Proroga e Applicazione dell'APE Sociale** L'APE sociale viene prorogata fino al 31 dicembre 2025, consentendo l'accesso a questa misura di pensionamento anticipato a specifiche categorie di lavoratori. Possono beneficiare dell'APE sociale i soggetti che abbiano compiuto 63 anni e 5 mesi e si trovino nelle condizioni previste per l'accesso (che restano invariate). Viene estesa l'applicazione delle semplificazioni procedurali già previste per l'accesso alla misura (disposizioni del secondo terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205), includendo anche coloro che matureranno i requisiti durante il 2025. **Cumulo Reddituale** La normativa conferma il divieto di cumulo dell'APE sociale con redditi da lavoro dipendente o autonomo. Tuttavia, è prevista una deroga per redditi da lavoro autonomo occasionale, fino a un massimo di 5.000 euro lordi annui.	1° gennaio 2025	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, c. 177	**Incremento transitorio delle pensioni minime.**	Si prevede, per i trattamenti pensionistici, in via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica dei medesimi, un incremento transitorio – con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni 2025 e 2026 – per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. Tale incremento è pari a 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e a 1,3 punti percentuali per l'anno 2026.	Per i trattamenti pensionistici, è previsto un aumento temporaneo, aggiuntivo rispetto al meccanismo di perequazione automatica, applicabile esclusivamente alle mensilità degli anni 2025 e 2026. Questo aumento riguarda i soggetti il cui totale dei trattamenti pensionistici non supera l'importo del trattamento minimo stabilito dal regime generale Inps. L'incremento consiste in: • 2,2% per l'anno 2025; • 1,3% per l'anno 2026. Si precisa che quest'ultimo sarà calcolato sulla base aggiornata, dopo l'adeguamento perequativo, e senza sommare la percentuale precedente. Pertanto, l'incremento del 2026 si applica sul valore già rivalutato attraverso la perequazione automatica e al netto dell'incremento transitorio attribuito per il 2025.	1° gennaio 2025	
1, c. 179	**Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli.**	Elevazione del limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico prevista, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, in relazione ad ogni figlio. Il limite viene elevato da dodici a sedici mesi, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi; l'effetto della novella concerne, dunque, le lavoratrici con quattro o più figli.	La modifica aumenta il limite massimo di riduzione da dodici a sedici mesi, mantenendo invariata la riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi: di conseguenza, il cambiamento riguarda solo le lavoratrici con quattro o più figli. Si ricorda che Il beneficio di riduzione introdotto dalla presente modifica riguarda il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, attualmente fissato a 67 anni. Questo beneficio è riservato esclusivamente alle lavoratrici madri che rientrano nel sistema contributivo integrale, ovvero quelle prive di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o quelle che hanno scelto tale sistema.	1° gennaio 2025	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
1, c. 180	**Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero**	Esclusione per i soggetti residenti all'estero del riconoscimento, per l'anno 2025, dell'incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale Inps.	Per l'anno 2025, non è previsto il riconoscimento dell'incremento a titolo di perequazione automatica per i soggetti residenti all'estero, limitatamente ai casi in cui la somma complessiva dei trattamenti pensionistici individuali superi l'importo del trattamento minimo del regime generale Inps. Tale esclusione è applicata in via eccezionale e avrà effetto anche sui ratei di trattamento corrisposti negli anni successivi al 2025. In ogni caso, l'incremento sarà comunque attribuito fino a coprire l'importo del trattamento minimo, comprensivo dell'adeguamento derivante dalla stessa perequazione automatica.	Misura eccezionale per il solo 2025	
1, cc. 181, 182	**Misure in materia di previdenza complementare**	Viene introdotta la facoltà di utilizzare la previdenza complementare per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva o anticipata contributiva, al fine di perfezionare gli importi soglia richiesti dall'articolo 24, commi 7 e 11, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201.	Con l'introduzione del comma 7-bis, viene prevista la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti che accedono alla pensione con il sistema contributivo, di includere, su richiesta dell'assicurato, il valore di una o più prestazioni di rendita derivanti da forme pensionistiche complementari nel calcolo del raggiungimento dell'importo soglia richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia. Questo computo avviene unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, nel caso in cui l'assicurato opti per la prestazione complementare in forma di rendita. La norma specifica inoltre le modalità di determinazione del valore teorico della rendita complementare esclusivamente ai fini del calcolo del valore soglia, stabilendo che le forme di previdenza complementare rilascino una proiezione certificata del valore della rendita, calcolata secondo gli schemi adottati da ciascuna forma di previdenza complementare.	1° gennaio 2025	In attesa emissione decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante l'individuazione dei criteri di computo e delle modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.

RINGRAZIAMENTI

Ideazione e coordinamento: **Mariagrazia di Nunzio**

La presente opera e' stata predisposta da:
Alessia Riva, Manuela Baltolu, Marco Parodi e Isabella di Molfetta

**ed è stata condivisa da tutti i membri del Centro Studi
e da Morena Massaini.**

Progetto grafico: **Federica Gaiaudo**

CONTATTI

info@fondazionecdlmilano.it
www.fondazionecdlmilano.it

Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO